



**REGOLAMENTO DISCIPLINARE (Codice etico) del Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (in sigla CONOE) – istituito dall’art. 47 D.lgs.22/97 e disciplinato dall’Art. 233 D.lgs. 152/2006, adottato ai sensi degli artt. 8,9 e 26 dello Statuto del Consorzio approvato con DM 21 gennaio 2022.**

## **REGOLAMENTO DISCIPLINARE - CODICE ETICO**

### **TITOLO I - Definizioni e principi generali**

#### **Art. 1 (Premessa)**

Il presente Codice etico si propone di conformare l'attività del CONOE (d'ora in poi il Consorzio) e dei propri consorziati alle migliori pratiche legali, industriali, commerciali ed ambientali e del settore della gestione dei rifiuti e della produzione di bioliquidi, biocarburanti e di energia.

#### **Art. 2 (Definizioni)**

Il “Consorzio”: il Consorzio CONOE istituito dall'art. 47 del D.lgs. 22/97 ed ora disciplinato dall'art.233 del D.lgs. 152/06.

I “consorziati”: le imprese e loro associazioni o confederazioni che aderiscono o aderiranno, anche solo volontariamente al Consorzio.

I “terzi”: tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che entrano in rapporto con il Consorzio od i consorziati.

La “PA”: la pubblica amministrazione, sia centrale (anche decentrata in uffici territoriali), che locale (p. es. regioni, province autonome, città metropolitane, comuni e circoscrizioni comunali).

Le “autorità di controllo”: tutti gli organi dotati di poteri ispettivi e sanzionatori (a titolo esemplificativo corpo dei carabinieri forestali, NOE, guardia di finanza, uffici doganali).

#### **Art. 3 (Principi generali)**

**1.** Il Consorzio si impegna per sé e a far rispettare ai propri dipendenti, amministratori e consorziati quanto di seguito ed in particolare a non intrattenere con terzi rapporti o comportamenti difformi da quanto di seguito.

**2.** Il Consorzio ed i propri consorziati si impegnano a segnalare alla PA od alle autorità di controllo comportamenti o attività, da chiunque poste in essere, non conformi a quanto di seguito specificato:

**a)** è considerato comportamento contrario al presente Regolamento - Codice etico ogni condotta difforme dalla normativa civile, penale, amministrativa, ambientale e comunitaria;



**b)** le persone fisiche componenti di organi consortili, i dipendenti del Consorzio, i consulenti del Consorzio, nonché le persone fisiche titolari o amministratori di aziende consorziate sono tenute a non porre in essere condotte che possano ledere l'immagine o gli interessi del Consorzio e dei propri consorziati.

**3.** I consorziati sono tenuti ad osservare scrupolosamente quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto adottato dall'Assemblea del 1° febbraio 2021 ed in particolare:

- a)** Osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;
- b)** Concorrere alla costituzione del fondo consortile;
- c)** Sottoporsi ai controlli disposti dagli organi consortili o dal Direttore Generale, se nominato, al fine di accertare il corretto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che fanno salva la riservatezza dei dati ed i diritti di proprietà industriale ed intellettuale;
- d)** Trasmettere su richiesta degli organi consortili o del Direttore Generale i dati e le informazioni da questi richiesti nonché attinenti all'oggetto consortile, con particolare riferimento ad atti, provvedimenti o fatti che incidono sulle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni necessarie per l'espletamento dell'attività;
- e)** Operare per mezzo del Consorzio ed in ottemperanza alle indicazioni dello stesso per quanto attiene alle attività di cui all'oggetto consortile.

#### **Art. 4 (Principi di concorrenza)**

**1.** Il Consorzio ed i consorziati non devono, in nessun caso, alterare le regole di mercato e della concorrenza, riconoscendo reciprocamente che il Consorzio non è ente imprenditoriale e non ha fini di lucro, mentre i consorziati sono imprese, od associazioni rappresentative, che concorrono sul mercato e che lo scopo del contratto consortile resta quello di cui all'articolo 2602 del codice civile (Con il contratto di Consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese).

**2.** Il Consorzio ed i consorziati si impegnano a rispettare scrupolosamente la disciplina legale ed ambientale di settore (parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi nonché la normativa comunitaria di settore, anche con riferimento alle spedizioni trans frontaliere di rifiuti).

**3.** Il Consorzio ed i consorziati si impegnano a rispettare scrupolosamente la disciplina nazionale e comunitaria su appalti, concorsi o gare pubbliche.

### **TITOLO II - Divieti, attività e comportamenti particolari non consentiti**

#### **Art. 5 (Storno di clientela)**

È espressamente proibito e sanzionabile per i consorziati praticare, e per il Consorzio favorire, ogni pratica volta ad acquisire clientela o controparti contrattuali con modalità scorrette.



#### **Art. 6 (Acquisizione indebita di rifiuto o semilavorati)**

È considerato particolarmente grave e sanzionabile (a prescindere dalle azioni penali) con l'espulsione dal Consorzio ogni condotta volta ad acquisire i rifiuti (codici EER 02 03 04, 02 03 99, 20 01 25 e 20 01 26) in violazione di accordi già intrattenuti da altri consorziati con i relativi produttori ed in particolare sottrarre i rifiuti (con condotte che, a prescindere dalle valutazioni dell'autorità giudiziaria penale, abbiano già evidenza della scorrettezza).

### **TITOLO III - Sanzioni e norme procedurali**

#### **Art. 7 (Sanzioni)**

**1.** Ogni comportamento difforme da quanto precede dovrà essere segnalato al Consiglio di amministrazione del Consorzio, al Presidente ed al Vicepresidente (se nominato). Il Presidente, su proposta del Consiglio, dovrà convocare senza indugio una Commissione disciplinare composta da un consigliere per ciascun comparto del Consorzio, oltre al Presidente del Consorzio, al Presidente del collegio dei revisori ed un consulente legale esterno, se nominato. Detta Commissione, che si potrà riunire anche in video conferenza, sarà presieduta dal più anziano dei partecipanti e delibererà a maggioranza degli aventi diritto a partecipare. Non possono in ogni caso essere membri di detta Commissione soggetti in, anche solo potenziale, conflitto di interessi con l'impresa soggetta a procedimento disciplinare, nel qual caso dovranno essere sostituiti, a cura del Presidente, prima dell'avvio del procedimento medesimo. Dovranno in ogni caso essere garantiti il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa dell'impresa, per cui tra impresa e Commissione disciplinare sussista un effettivo rapporto di uguaglianza, eventuali sanzioni saranno comminate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione.

**2.** Per le violazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 il Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione potrà irrogare una sanzione pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000. In caso di opposizione o di mancato pagamento della sanzione pecuniaria il consorziato resterà sospeso dal diritto di voto in Assemblea e, se amministratore del Consorzio, non sarà computato ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio di amministrazione.

**3.** In caso di reiterate violazioni (oltre tre, e per cui siano irrogate, in un periodo di dodici mesi, sanzioni pecuniarie, singole o sommate, superiori ad € 3.000) il consorziato potrà essere sospeso con esclusione dal diritto di voto in Assemblea e, se consigliere in Consiglio, nel caso in cui l'eventuale violazione di norme costituisca altresì condotta penalmente rilevante sarà sospeso dal voto in assemblea e, se consigliere, dal Consiglio e fino a quando il reato non fosse accertato in via definitiva, In caso di condanna definitiva il consorziato potrà essere espulso dal Consorzio, previa ratifica da parte del Consiglio di amministrazione, e, successivamente, dalla prima Assemblea.



Dell'espulsione sarà data informazione alla PA ed alle autorità di controllo, come definite  
In precedenza.

#### **TITOLO IV – Rinvio**

##### **Art. 8 (Disposizioni di rinvio)**

Per tutto quanto non previsto o contemplato dal presente Regolamento Disciplinare / Codice etico si rinvia alle disposizioni del Codice penale, del Codice civile, alla disciplina amministrativa e della normativa Unieuropea e nazionale a tutela della libera concorrenza e tutela del mercato (anti- trust) e sugli appalti o, comunque definiti, gare od affidamenti da parte della Pubblica Amministrazione.